

REGOLAMENTAZIONE DELLE SCOMMESSE SULLE CORSE DEI CAVALLI

Modifiche dal 20 GIUGNO 2005

Art. 2 - Programma ufficiale delle corse

2. il programma ufficiale, redatto e pubblicato dall'unire con riferimento alla dichiarazione dei partenti per ogni singola corsa, precisa anche la delle scommesse accettabili nonché eventuali multiple al totalizzatore specificandone la tipologia e le corse di riferimento che le compongono.

6-le variazioni al programma ufficiale che comportano il rimborso delle scommesse sono:

- l'errato nome di un cavallo;
- le variazioni di peso e di distanza non rientranti nelle tolleranze dei regolamenti tecnici delle varie specialità dei paesi in cui ha svolgimento la corsa;
- le variazioni delle caratteristiche della pista di svolgimento della corsa;
- le variazioni delle modalità di partenza, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti tecnici delle varie specialità dei paesi in cui ha svolgimento la corsa;
- le variazioni dei rapporti di scuderia dichiarati ad eccezione delle variazioni causate dal ritiro di uno o più cavalli in rapporto di scuderia.

Art. 3 - Nozioni di cavallo regolarmente partito

2. si considera regolarmente partito il cavallo già dichiarato partente quando alla partenza convalidata dallo starter:

- nelle corse al galoppo è entrato nella gabbia di partenza, nella partenza con macchina a stalli, ovvero è agli ordini dello starter nelle partenze con nastri o con la bandiera;
- nelle corse al trotto con partenza alla pari (partenza con autostart), lo starter aziona il lampeggiante e/o il campanello posti sull'autostart, impartendo l'ordine di avvio della progressione dell'autostart;
- nelle corse al trotto con resa di metri (partenza con i nastri), lo starter dà il segnale del 'pronti'.

Art. 7 - Rapporto di scuderia

1. due o più cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo se dichiarati come tali, agli effetti delle scommesse, nel programma ufficiale, tenuto conto dei regolamenti tecnici del paese di svolgimento delle corse.

Art. 11 - Scommesse plurime

8. affinché possa essere effettuata una scommessa plurima, il numero dei cavalli considerati partenti ai sensi dell'art. 4 deve essere almeno pari a quello degli 'n' cavalli previsti dalla scommessa moltiplicato per due.

Art. 14 - Facoltà di non accettare scommesse

2. l'amministrazione autonoma dei monopoli di stato, su proposta dell'unire, può altresì disporre la non accettazione di scommesse su un cavallo che in una corsa si presenti nettamente superiore agli altri partecipanti.
3. la disposizione di cui al comma 2 deve essere resa nota con anticipo rispetto allo svolgimento della corsa cui si riferisce e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4.

Art. 15 - Sostituzione di cavalli

1. se in una corsa è prevista, in caso di ritiro di uno o più cavalli, la sostituzione con cavalli di riserva, le scommesse effettuate sui cavalli ritirati sono rimborsate ed il o i cavalli subentrati, dopo l'inizio dell'accettazione delle scommesse, sono dichiarati 'no-betting'.

Art. 17 - Riporti

3. nel caso di scommesse accettate su corse in programma su ippodromi esteri, il riporto è effettuato, qualora non sia possibile sull'ultimo analogo tipo di scommessa della giornata, sul primo tipo di scommessa di un ippodromo estero della stessa specialità che è tempestivamente comunicato e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4.

Art. 18 - Rimborsi

2. qualora un ippodromo abbia una interruzione di attività superiore a trenta giorni e non si riscontrassero vincitori su un tipo di scommessa, tutte le scommesse accettate su quel tipo di scommessa sono rimborsate. Nel caso che sul suddetto tipo di scommessa siano stati riportati disponibili a vincita di scommesse precedenti, i relativi importi sono acquisiti dall'unire.
4. qualora una corsa sia fermata e immediatamente ripetuta, le scommesse effettuate su tale corsa rimangono valide senza diritto di rimborso per eventuali cavalli che non si presentino alla ripetizione della corsa. Nel caso la corsa sia rinviata a dopo l'ultima corsa della giornata o definitivamente annullata, tutte le scommesse singole e plurime effettuate su detta corsa sono rimborsate. Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un evento di detta corsa, sono considerate nulle per detto evento e restano valide per i rimanenti termini.

Art. 19 - Ripetizione delle corse

1. sulle corse rinviate quali ultime della giornata sono riaperte le scommesse limitatamente ai cavalli che si presentino alla ripetizione. L'elenco dei cavalli che partecipano alla ripetizione della corsa, tempestivamente comunicato dalla società di corse e reso pubblico dall'unire, costituisce il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse.

Art. 31 - Corse annullate o rinviate

1. se una corsa è interrotta durante il suo svolgimento ed è immediatamente ripetuta, nessuna scommessa è rimborsata, anche se uno o più cavalli non dovessero ripresentarsi all'atto della ripetizione della corsa.
2. le scommesse effettuate sugli altri cavalli rimangono valide.